

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 34/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 26 febbraio 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Esposito Dr. Luigi Antonio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO A.S. FUCECCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GIANFALDONI ALBERTO FINO AL 27.1.2004** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 15.1.2004).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopraproposto dall' A.S. Fucecchio di Fucecchio (Firenze), riduce al 31.12.2003 la sanzione della squalifica già inflitta al Sig. Gianfaldoni Alberto dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 – APPELLO DELL' ASSOCIAZIONE CAPALBIO SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/NEANIA DEL 21.12.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 22.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ass. Capalbio Sport di Capalbio (Grosseto). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 – APPELLO DEL CIRCOLO SPORTIVO A.A. PUPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUPI/NEGRARESE DELL'1.11.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 dell'8.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopraproposto dal Circolo Sportivo A. A. Pupi di Verona, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi la tassa versata

**4 – APPELLO DELLA POL. ACIPLATANI CALCIO IN MERITO ALLA GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI DEL 21.9.2003 –.**

La C.A.F. dichiara il “non luogo a procedere” e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito del reclamo proposto dalla Pol. Aciplatani Calcio avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D’Ippolito Dr. Adelchi, De Cristofaro Prof. Marco, Ardita Dr. Sebastiano - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**5 – APPELLO DEL G.I.P.S. SALIZZOLE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EUGENIO RANGAIOLI IN PROPRIO FAVORE – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D Riunione del 9.12.2003).**

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.I.P.S. Salizzole. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 – APPELLO DELLA GIOVENTU’ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA DEL 4.1.2004 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004).**

La C.A.F. in accoglimento dell’ appello come sopra proposto della Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D’Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Artico, Avv. Sergio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**7 – APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004).**

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata

improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**8 – APPELLO DELL' A.S. S. MARCO AVVERSO:**

- **SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI ANGOTTI DANILO, TRIPICCHIO FRANCESCO, MASELLIS DANTE ED ESPOSITO PASQUALE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 10.12.2008 INFLITTA AL MASSAGGIATORE PETRASSI GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 29.2.2004 INFLITTA AL SIG. ALIZZI ANTONIO;**
- **AMMENDA €500,00,**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria– Com. Uff. n. 77 del 27.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello dell'A.S. San Marco di San Marco Argentano (Cosenza).Ordina incamerarsi la tassa versata.

**9 – APPELLO DEL F.C. BOLZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI JESOLO/BOLZANO DEL 19.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C.Bolzano - Bozen di Bolzano, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

**Pubblicato in Roma il 27 febbraio 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro